



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 80 del 28/12/2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **seconda** convocazione, sotto la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Sig.a Alessia Mistrorigo.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	RESTELLO LUCA	X		10	GRANZIERO ORFEO	X	
2	NICOLIN GIORGIO NICOLA	X		11	BALESTRO GIOVANNI	X	
3	TOTO LEONARDO	X		12	GIANESIN CHIARA		X
4	FUSATO MIRIAM	X		13	ISATTO ERIKA		X
5	GALOTTO FRANCESCO	X		14	TASSONI LUIGI		X
6	DE STEFANI FEDERICA	X		15	PANOZZO LUIGI		X
7	CRESTANI ERIKA		X	16	DAL MASO ANDREA		X
8	MOLON SIMONE		X	17	LAZZARI LUCA		X
9	DE CAO RENATO	X					

Presenti: 9 Assenti: 8

Sono presenti gli Assessori: Francesca Dovigo, Emanuele Dani, Giuseppe Gaspari e Ivana Martelletto.

Il Presidente chiama all'Ufficio di scrutatore i Sig.ri: TOTO LEONARDO, FUSATO MIRIAM, GALOTTO FRANCESCO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi, invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:

Premesso che l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19.06.2014, è stato approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 15 del 05.04.2016 e n. 102 del 28.12.2017;

Visto l'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. legge "antisprechi") che stabilisce che i Comuni possono prevedere delle riduzioni TARI per le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone bisognose ovvero per l'alimentazione animale. Tale norma agevolativa è limitata alla cessione gratuita di beni alimentari, nonostante la legge in oggetto sia finalizzata a ridurre gli sprechi anche di prodotti non alimentari e di prodotti farmaceutici. Nello specifico, si consente ai Comuni di prevedere, a livello regolamentare, l'applicazione di un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita da parte di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e oggetto di donazione a favore di bisognosi oppure da destinare all'alimentazione animale. La stessa legge precisa, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la definizione di "eccedenze alimentari" quali beni oggetto di eventuale cessione a titolo gratuito, fermo restando in ogni caso il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti invenduti o ritirati dalla vendita o scartati ovvero prossimi alla data di scadenza;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 237 del 06.03.2018 avente per oggetto "Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50", con la quale viene riconosciuto il Distretto del Commercio "Terre del Guà: commercio – arti – territori", e che uno degli indicatori che avrebbe contribuito ad una valutazione positiva nella proposta di individuazione, sarebbe stata "l'introduzione, da parte del Comune, di misure di fiscalità di vantaggio" tra le quali, la riduzione sulla tassa sui rifiuti, in particolare per le imprese commerciali che provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in luogo del relativo smaltimento;

Rilevato che, nella relazione accompagnatoria alla richiesta di approvazione del "Distretto del Commercio" sopracindicato, viene citato il "Regolamento per la disciplina delle attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici da gioco", che vieta l'apertura di nuove sale all'interno della fascia di 500 ml da luoghi sensibili (opportunosamente individuati), ed in particolare l'art. 18, che prevede un incentivo ai locali



che decidono di non installare gli apparecchi elettronici da gioco mediante una riduzione della TARI nella misura stabilita dalla manovra finanziaria;

Dato atto che, si rende quindi necessario, apportare al Regolamento IUC sopra richiamato le seguenti integrazioni:

Art. 38-BIS - Riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche che effettuano la cessione la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di Enti pubblici nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 04 dicembre 1997, n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica solo sulla quota variabile della tariffa, ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta (proveniente dalla superficie assoggettata a tassazione per le attività di vendita all'ingrosso/dettaglio) rispetto al valore della produzione specifica individuata con il kd della categoria di appartenenza, moltiplicata per la superficie assoggettata a tassazione, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 40% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.



6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli Enti di cui al c. 2 del presente articolo, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatori (documentazione prevista all'art 16 comma 5 della Legge 166/2016).

ART. 40-BIS – Riduzione esercizi “NO SLOT”

1. Il Comune riconosce una riduzione agli esercenti di esercizi commerciali, alle attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “BAR NO SLOT”;
2. La riduzione della tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, alle utenze in regola con il pagamento negli anni precedenti della tassa dei rifiuti (TARSU- TARES e TARI), sarà del:
 - a) 15% per 3 anni a favore di coloro che, pur in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali e fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “BAR NO SLOT”; la presente riduzione non si applica a coloro che non hanno provveduto ad installare gli apparecchi di cui sopra entro la data di approvazione del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici da gioco (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 15/06/2016) e che sono ubicati in un raggio di 500 mt dai siti sensibili identificati nel sopra richiamato regolamento;
 - b) 50% per 3 anni a favore di coloro che provvedono a rimuovere gli apparecchi slot machine, videolottery, o apparecchi con vincita in denaro e fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “BAR NO SLOT”;
3. La riduzione viene concessa a seguito presentazione di apposita istanza sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, e avrà decorrenza dalla data di presentazione nel caso a) di cui al presente articolo, o dalla data di effettiva dismissione delle apparecchiature nel caso b) del presente articolo, nel qual caso dovrà essere corredata della documentazione che ne prova la rimozione. L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente.
4. L'eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere comunicata entro 30 giorni dall'installazione, dovrà essere corredata della documentazione che ne prova l'installazione, e comporterà la cessazione dell'agevolazione dalla data di effettiva installazione delle apparecchiature.

Dato atto che la presente proposta è già stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione competente in data 18.12.2018;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.12.2018, allegato alla presente per farne parte integrante;

Dibattito:



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Il Sindaco chiede e propone di discutere in un'unica discussione gli argomenti di bilancio, i punti dal n. 5 al n. 12 dell'ordine del giorno;

Il Presidente pone in votazione la proposta del Sindaco.

Consiglieri presenti: n. 9

favorevoli n. 9

La proposta è approvata all'unanimità dei votanti.

Il Sindaco ribadisce quanto regola questo bilancio. Per la seconda volta viene approvato prima della fine dell'anno.

Il Bilancio 2019/2021 è frutto del lavoro degli assessori e della macchina amministrativa.

E' la conseguenza dei nostri risultati in merito a trasparenza ed efficienza amministrativa.

Vengono elencati gli obiettivi del programma 2019/2021.

Il Sindaco prosegue nella lettura politica degli obiettivi inseriti del DUP 2019/2021, spiegandone i contenuti e la rispondenza alle linee di mandato.

Il Sindaco, tra le altre, ricorda che è in via di definizione il Piano "PEBA".

Il Sindaco ricorda l'azione meritoria della polizia locale. Dal 46% di presenza nel territorio a più del 76% circa. Il monitoraggio e il controllo danno risultati. La videosorveglianza (27 telecamere) è in continuo funzionamento.

Il Sindaco conclude il proprio intervento.

Non intervengono l'Assessore Dovigo e l'Assessore Martelletto.

Gli interventi sono contenuti nel file audio pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, come previsto dai commi 1, lett. b), e 4 dell'art. 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal Sindaco;

Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli dei 9 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1- di approvare le modifiche e integrazioni al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale" introducendo i seguenti nuovi articoli:

Art. 38-BIS - Riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche che effettuano la cessione di eccedenze alimentari



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di Enti pubblici nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 04 dicembre 1997, n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica solo sulla quota variabile della tariffa, ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta (proveniente dalla superficie assoggettata a tassazione per le attività di vendita all'ingrosso/dettaglio) rispetto al valore della produzione specifica individuata con il kd della categoria di appartenenza, moltiplicata per la superficie assoggettata a tassazione, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 40% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli Enti di cui al c. 2 del presente articolo, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatori (documentazione prevista all'art 16 comma 5 della Legge 166/2016.

ART. 40-BIS – Riduzione esercizi “NO SLOT”

1. Il Comune riconosce una riduzione agli esercenti di esercizi commerciali, alle attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, ai gestori dei circoli privati e di altri



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- luoghi deputati all'intrattenimento, che fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "BAR NO SLOT";
2. La riduzione della tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, alle utenze in regola con il pagamento negli anni precedenti della tassa dei rifiuti (TARSU- TARES e TARI), sarà del:
 - a) 15% per 3 anni a favore di coloro che, pur in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali e fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "BAR NO SLOT"; la presente riduzione non si applica a coloro che non hanno provveduto ad installare gli apparecchi di cui sopra entro la data di approvazione del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici da gioco (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 15/06/2016) e che sono ubicati in un raggio di 500 mt dai siti sensibili identificati nel sopra richiamato regolamento;
 - b) 50% per 3 anni a favore di coloro che provvedono a rimuovere gli apparecchi slot machine, videolottery, o apparecchi con vincita in denaro e fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "BAR NO SLOT";
 3. La riduzione viene concessa a seguito presentazione di apposita istanza sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, e avrà decorrenza dalla data di presentazione nel caso a) di cui al presente articolo, o dalla data di effettiva dismissione delle apparecchiature nel caso b) del presente articolo, nel qual caso dovrà essere corredata della documentazione che ne prova la rimozione. L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente.
 4. L'eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere comunicata entro 30 giorni dall'installazione, dovrà essere corredata della documentazione che ne prova l'installazione, e comporterà la cessazione dell'agevolazione dalla data di effettiva installazione delle apparecchiature.
- 2- di dare atto che le modificazioni e integrazioni del regolamento in oggetto entrano in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. 448/2011, il 1 gennaio 2019;
- 3- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del "Portale del federalismo fiscale" entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giorgio Nicola Nicolin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Alessia Mistrorigo

Documento sottoscritto con firma digitale